

REGOLAMENTO

CONCESSIONE CONTRIBUTI

INTERVENTI

ATTIVITA' RICETTIVE

E

COMMERCIALI



COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA

APPROVAZIONE

Delibera Consiglio Comunale n. 17 del 19.04.2011

Art. 1

Il Comune concede un contributo in conto interessi, su prestiti contratti dagli interessati con idonei Istituti di credito, per la realizzazione degli interventi di seguito elencati, mirati all'aggiornamento tecnologico, all'adeguamento alle normative ed al rinnovo arredi delle attività ricettive e commerciali del Comune di Chianciano Terme :

- a) aggiornamenti tecnologici e messa a norma impianti;
- b) rinnovo attrezzature ed arredi.

Il contributo è concesso per acquisti e/o interventi già eseguiti che rientrano nell'arco temporale a partire dal 01.01.2005 e per nuovi interventi che ancora devono iniziare.

Art. 2

I contributi sono concessi per gli interventi eseguiti in ogni parte del territorio comunale ad esclusione del Centro Storico ed a condizione che l'immobile sia utilizzato continuativamente e direttamente dal proprietario o dall'affittuario con contratto d'affitto di almeno 6 anni escludendo gli affitti stagionali o di breve periodo.

I contributi saranno assegnati ai residenti nel Comune di Chianciano Terme da almeno un anno, al momento della presentazione della domanda, e saranno erogabili fino all'esaurimento dello stanziamento annuale, seguendo l'ordine di presentazione, indicato dalla data del protocollo.

Art. 3

Per ogni unità edilizia e per ogni intervento, è prevista la concessione di un contributo annuo per 5 anni, nella misura di € 2,5 ogni 100,00 Euro, per prestiti sino ad un massimo di € 30.000,00, nella forma di mutui chirografari presso gli Istituti di credito che sottoscriveranno un'apposita convenzione con il Comune.

Art. 4

Gli interessati ad ottenere il contributo sopra precisato dovranno presentare una apposita domanda allegando la seguente documentazione:

1. per gli interventi edilizi da eseguire, l'approvazione del progetto da parte degli organi competenti ed una perizia estimativa delle opere redatta da tecnico competente e/o preventivi di ditte specializzate;
2. per gli interventi edilizi e/o per gli arredi eseguiti, fatture quietanzate delle spese sostenute;
3. per gli impianti eseguiti, dichiarazioni di regolare esecuzione degli installatori.

Il Servizio competente provvederà alla verifica della congruità degli interventi e della spesa dichiarata dal progettista.

Art. 5

Il Responsabile del Servizio provvederà alla stesura della determinazione d'approvazione del contributo.

La determinazione divenuta esecutiva ed efficace sarà trasmessa all'Istituto di credito per l'attivazione del corrispondente mutuo, il quale sarà erogato direttamente al beneficiario.

Il contributo sarà liquidato dal Comune in rate mensili direttamente versate all'Istituto di credito alle scadenze stabilite nei piani di ammortamento.

Il contributo sarà automaticamente revocato, durante i cinque anni dell'intervento, se non saranno stati rispettati i criteri elencati all'art.1 e se le stesse unità sulle quali siano stati realizzati gli interventi avranno un utilizzo diverso da quello finalizzato con il contributo.

In questo caso il Servizio competente chiederà la restituzione dei contributi già erogati, che dovranno essere restituiti, previa messa in mora, nel termine massimo di 60 giorni, oltre i quali saranno applicati gli interessi legali.

Art. 6

Al termine dei lavori il destinatario del contributo dovrà presentare una comunicazione di fine lavori corredata dalla seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla regolare esecuzione dei lavori eseguiti;
2. copia di certificazione di fine lavori e dichiarazione di abitabilità/agibilità ai sensi della vigente normativa edilizia firmata da tecnico abilitato (per le tipologie di opere che lo prevedono secondo la vigente normativa);
3. consuntivo della spesa con allegazione delle fatture debitamente quietanzate;
4. dichiarazioni di regolare esecuzione degli installatori degli impianti.

Il Servizio competente verificherà la conformità dei lavori al progetto ed alla relativa spesa ammessa al contributo, con la redazione e sottoscrizione di un apposito verbale di verifica, con il quale si accerterà la misura finale del contributo.

Art. 7

A seguito della verifica del Servizio, il contributo finale sarà rimodulato in rate mensili direttamente versate all'Istituto di credito alle scadenze stabilite nei piani di ammortamento.

Art. 8

Il beneficiario potrà usufruire del contributo in oggetto, solo nei casi in cui non abbia già usufruito per gli stessi interventi altri contributi o benefici da parte della Regione o di altri enti pubblici.

Qualora il richiedente abbia già usufruito di altri contributi comunali potrà presentare la richiesta solo nel caso in cui tali interventi siano totalmente diversi da quelli per cui in

precedenza già erano stato concesso il contributo comunale e solo nel caso in cui il detto contributo sia già stato concluso all'atto della nuova domanda.

Art. 9

Il Comune provvederà alla costituzione di un plafond annuale stabilito dalla Giunta Comunale in occasione delle predisposizione del Bilancio preventivo, che potrà essere integrato qualora la stessa Giunta ne ravveda la necessità.

19.04.2011